



TRASMESSA VIA PEC

Ai Comuni

Alle Unioni territoriali intercomunali

LORO SEDI

e, per conoscenza

Al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali

Ai Presidenti degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Regione Friuli Venezia Giulia

Alla dott.ssa Rosa Ricciardi - Presidente della Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Ancrel

Ai Rappresentanti degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Regione Friuli Venezia Giulia dott. Luca Bovio, dott. Simone Moro, dott. Fabrizio Russo e dott.ssa Paola Vuch

LORO SEDI

Oggetto: Elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali istituito ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18. Illustrazione della disciplina.

Premessa

La legge regionale 17 luglio 2015, n. 18, riguardante la disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, al Titolo III, Capo II, alla quale si rinvia per un'attenta lettura, contiene le disposizioni in materia di revisione economico-finanziaria degli enti locali.

Tali disposizioni introducono due novità che riguardano, in particolare:

- l'istituzione dell'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali;
- le modalità di scelta mediante sorteggio e di nomina dell'organo di revisione economico finanziaria.

Nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 15 marzo 2017 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2017, n. 44, con il quale è stato emanato il Regolamento che disciplina l'articolazione dell'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali, al quale si rinvia per un'attenta lettura.

Il suddetto Regolamento definisce le modalità e i termini d'iscrizione nell'elenco regionale, le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco medesimo, le modalità del sorteggio e le cause di esclusione dal sorteggio, nonché le cause di cancellazione e sospensione dall'elenco regionale.

Elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali

L'elenco regionale è articolato in base alla tipologia e alla dimensione demografica degli enti locali, raggruppati per fasce demografiche.

L'inserimento dei soggetti nell'elenco regionale avviene con l'iscrizione a livello regionale, in relazione alla residenza anagrafica di ciascun richiedente.

I soggetti possono chiedere di essere inseriti in una o più fasce di enti locali, fermo restando il possesso dei requisiti previsti per ciascuna fascia.

➤ **Requisiti per l'iscrizione**

Possono essere iscritti nell'elenco regionale, a domanda, **i soggetti inseriti nel Registro dei revisori legali o iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in possesso di trenta crediti formativi.**

L'inserimento dei soggetti nelle **fasce e sottofasce** avviene sulla base:

- del **numero degli anni di iscrizione** nel Registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- della **durata degli incarichi di revisore** dei conti svolti presso un ente locale.

I soggetti che sono iscritti da almeno due anni nel Registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e che hanno conseguito trenta crediti formativi, ma che non hanno maturato il requisito del numero di incarichi necessari per l'inserimento nella prima fascia, possono, a domanda, essere inseriti nella fascia in cui è previsto il collegio solamente per il periodo necessario per maturare il requisito mancante riferito al numero di incarichi. Al raggiungimento del requisito relativo al numero degli incarichi, i medesimi soggetti possono presentare domanda per essere iscritti solo nella prima fascia.

In relazione al possesso dei crediti formativi si specifica quanto segue:

- **Crediti formativi per l'anno 2017**

In sede di formazione dell'elenco regionale, è richiesto il conseguimento di **trenta crediti formativi nel triennio 2014–2016.**

- **Crediti formativi nell'anno 2018**

Nell'anno 2018, per l'inserimento di nuovi soggetti nell'elenco regionale sono ritenuti validi **trenta crediti** formativi conseguiti **dal 1 gennaio al 30 novembre 2017** per aver partecipato a corsi ovvero a seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.

- **Crediti formativi dall'anno 2019**

Dall'anno 2019, per l'iscrizione nell'elenco regionale, i richiedenti devono avere conseguito, nel periodo **dal 1 dicembre del penultimo anno precedente al 30 novembre dell'anno precedente**, almeno **trenta crediti** formativi per la partecipazione a corsi ovvero a seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali. Ad esempio un revisore per iscriversi nel 2019 deve prendere a riferimento i crediti conseguiti dal 1 dicembre 2017 al 30 novembre 2018.

Si precisa che, in via transitoria e in attesa di definire, entro il 31 dicembre 2017, il programma di formazione per l'anno 2018, in relazione ai crediti formativi da riconoscere ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali, è ritenuta valida anche la formazione conseguita e comprovata nell'estratto formativo del revisore dalla lettera C7, in materia di contabilità pubblica e gestione economico finanziaria degli enti territoriali.

➤ **Modalità per la presentazione della domanda d'iscrizione nell'anno 2017**

La presentazione della domanda d'iscrizione alla Direzione competente in materia di autonomie locali, tramite accesso al sito internet istituzionale della Regione, avviene

esclusivamente con modalità telematica. La domanda deve essere sottoscritta digitalmente e corredata dal curriculum vitae del richiedente.

L'elenco regionale, stilato in ordine alfabetico e reso pubblico in forma sintetica sulle pagine del sito internet istituzionale della Regione, nella sezione dedicata alle Autonomie locali, è operativo dal **1 settembre 2017**.

In sede di prima applicazione le domande per l'iscrizione nell'elenco regionale devono essere presentate dal 15 aprile al 15 maggio 2017 e l'inserimento avviene entro il 31 agosto 2017.

➤ **Aggiornamento annuale**

Ai fini dell'aggiornamento annuale dell'elenco regionale, a decorrere **dal 2018**, le **nuove domande di iscrizione** possono essere presentate **dal 1 gennaio al 31 ottobre** e **l'inserimento avverrà entro il 31 dicembre**.

○ Anno 2017

Il **mantenimento nell'elenco regionale dei soggetti iscritti nel 2017** è subordinato al permanere dell'iscrizione nel Registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nonché al possesso dei trenta crediti formativi, **da attestare dal 1 al 15 dicembre**. L'attestazione va resa con dichiarazione sostitutiva mediante funzionalità pubblicate sul sito internet istituzionale della Regione, nella sezione dedicata alle Autonomie locali, da trasmettere all'Amministrazione regionale. In caso di mancata attestazione del conseguimento dei trenta crediti nei termini previsti, l'interessato riceverà una comunicazione con la quale viene informato che può provvedere entro cinque giorni a trasmettere l'attestazione di cui trattasi. In caso di mancata trasmissione della dichiarazione sostitutiva nei termini previsti il soggetto verrà cancellato dall'elenco regionale.

Per il mantenimento nell'elenco regionale sono ritenuti validi i crediti formativi conseguiti dal 1° gennaio al 30 novembre 2017 partecipando a corsi in materia di contabilità pubblica e gestione economico finanziaria degli enti locali nel periodo.

○ Dall'anno 2018

Per il **mantenimento nell'elenco regionale** i soggetti iscritti dovranno attestare **dal 1 al 15 dicembre di ogni anno** il permanere dell'iscrizione nel Registro dei revisori legali o dell'iscrizione all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nonché il possesso dei trenta crediti formativi, conseguiti dal 1 dicembre dell'anno precedente al 30 novembre dell'anno in corso. Ad esempio nel 2018 i crediti da attestare saranno quelli conseguiti nel periodo dal 1 dicembre 2017 al 30 novembre 2018.

Si precisa che, in via transitoria e in attesa di definire, entro il 31 dicembre 2017, il programma di formazione per l'anno 2018, in relazione ai crediti formativi da riconoscere ai fini del mantenimento nell'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali, è ritenuta valida anche la formazione conseguita e comprovata nell'estratto formativo del revisore dalla lettera C7, in materia di contabilità pubblica e gestione economico finanziaria degli enti territoriali.

➤ **Cancellazione e sospensione**

La mancata attestazione del permanere dell'iscrizione nel Registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o del possesso dei trenta crediti formativi comporta la cancellazione dall'elenco regionale.

Il **venir meno** dell'iscrizione nel registro dei revisori legali e all'Ordine, nonché il verificarsi delle condizioni previste nell'articolo 248 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), comporta la cancellazione dall'elenco regionale.

La struttura regionale acquisisce dagli Ordini e dagli Uffici ministeriali competenti le informazioni relative ad eventuali situazioni di sospensione dell'iscrizione agli Ordini medesimi o al registro dei revisori legali.

Scelta dell'organo di revisione

L'articolo 27 della legge regionale 18/2015 dispone in materia di **scelta mediante sorteggio e di nomina dell'organo di revisione**.

➤ **Sorteggio dei revisori**

Dal 1 settembre 2017 la scelta dell'organo di revisione avviene mediante sorteggio.

Gli enti locali comunicano la scadenza dell'incarico del proprio organo di revisione, attraverso l'Albo online del proprio sito istituzionale e al Servizio finanza locale, **almeno due mesi prima della scadenza**. In caso di cessazione anticipata dell'incarico, la comunicazione dovrà essere inoltrata **immediatamente e non oltre il terzo giorno successivo alla cessazione**.

Sul sito internet istituzionale della Regione, nella sezione dedicata alle Autonomie locali, viene pubblicato **l'avviso per la manifestazione di disponibilità a ricoprire l'incarico** di revisore economico-finanziario dell'ente locale richiedente e ne viene data comunicazione agli Ordini. La manifestazione di disponibilità da parte dei soggetti interessati deve essere presentata **entro 15 giorni** dalla pubblicazione dell'avviso, esclusivamente in modalità telematica, tramite accesso al sito internet istituzionale della Regione, nella sezione dedicata alle Autonomie locali.

Entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della manifestazione di disponibilità, la struttura regionale verifica, anche mediante gli Ordini e gli Uffici ministeriali competenti, la sussistenza di eventuali situazioni di sospensione dall'esercizio professionale a carico di coloro che hanno presentato la suddetta manifestazione di disponibilità.

La struttura regionale procede a sorteggiare **una rosa di nove nominativi, in caso di collegio e di tre, in caso di organo monocratico**, mediante la procedura informatizzata attivata a tal scopo.

Il sorteggio deve rispettare le quote di genere, con almeno la presenza di un terzo per genere. I nominativi sorteggiati sono comunicati agli interessati e all'ente locale richiedente per la successiva nomina e conferimento dell'incarico. Gli esiti del sorteggio sono pubblicati sul sito internet istituzionale della Regione, sempre nella sezione dedicata alle Autonomie locali.

Nel caso in cui a carico dei soggetti sorteggiati risultino eventuali situazioni di sospensione dall'esercizio professionale, il Servizio finanza locale comunica all'ente locale interessato i nominativi e procede ad effettuare un nuovo sorteggio tra i restanti soggetti che avevano manifestato la volontà a ricoprire l'incarico.

Nel caso in cui nessun soggetto manifesti la propria disponibilità a ricoprire l'incarico di revisore economico-finanziario dell'ente locale, la struttura regionale competente in materia di autonomie locali provvede a ripubblicare, per altri 15 giorni, sul sito internet istituzionale della Regione l'avviso per la presentazione della domanda a ricoprire l'incarico di revisore economico-finanziario dell'ente locale richiedente. Qualora nessun soggetto manifesti la propria disponibilità a ricoprire l'incarico, il sorteggio viene effettuato tra tutti i soggetti inseriti nell'elenco.

➤ **Nomina dei revisori**

L'organo assembleare dell'ente locale, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità, nomina l'organo di revisione scegliendolo tra i soggetti sorteggiati.

Nel caso di collegio, la nomina avviene con voto limitato a due componenti e la scelta deve rispettare le quote di genere. Qualora l'ente locale verificasse la sussistenza di incompatibilità a ricoprire l'incarico di revisore di uno o più soggetti sorteggiati, ne dà immediata comunicazione alla struttura regionale che provvede ad integrare, mediante sorteggio, la rosa dei nomi.

La Giunta del Comune e il Presidente dell'Unione territoriale intercomunale, entro trenta giorni dalla comunicazione di nomina da parte dell'Organo assembleare provvedono al conferimento dell'incarico ai soggetti sorteggiati.

Qualora l'ente non provveda al conferimento dell'incarico, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, previa diffida all'ente locale a provvedere entro venti giorni, affida l'incarico di revisione economico-finanziaria con proprio decreto.

L'incarico di revisione economico-finanziaria dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta. Il revisore che abbia già svolto due mandati consecutivi presso il medesimo ente locale può essere nuovamente nominato nello stesso ente a condizione che sia decorso un periodo di almeno tre anni dalla scadenza dell'ultimo incarico. In caso di sostituzione di un singolo componente dell'organo collegiale, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero organo.

Si precisa che nel caso di composizione collegiale dell'organo di revisione, l'atto di nomina può includere un solo componente del collegio scelto tra i soggetti che sono iscritti da almeno due anni nel Registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e che hanno conseguito i trenta crediti formativi ma che non hanno maturato il requisito del numero di incarichi necessari per l'inserimento nella fascia più bassa. Le funzioni di Presidente del collegio sono svolte dal componente che risulta aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali nei dieci anni precedenti all'anno di nomina, nonché in possesso del maggior numero di crediti formativi conseguiti nel triennio precedente. In caso di egual numero di incarichi ricoperti, si tiene conto della maggior dimensione demografica degli enti presso cui è stato svolto l'incarico.

L'ente locale deve comunicare, anche in modalità telematica, il conferimento dell'incarico di revisore alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali.

Principali scadenze e adempimenti

2017 - Anno di istituzione dell'elenco regionale	
Presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco regionale	Dal 15 aprile al 15 maggio 2017
Operatività dell'elenco regionale	Dal 1 settembre 2017
Attestazione del conseguimento dei 30 crediti formativi (1 gennaio – 30 novembre 2017) validi per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco nel 2018	Dal 1 al 15 dicembre 2017
Invio PEC a coloro che non hanno attestato il conseguimento dei crediti formativi (1 gennaio – 30 novembre 2017) per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco nel 2018	Il 16 dicembre 2017
Riapertura dei termini per l'attestazione del conseguimento dei 30 crediti formativi (1 gennaio – 30 novembre 2017) validi per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco nel 2018	Dal 17 dicembre al 21 dicembre 2017
Anni successivi al 2017	
Presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco regionale	Dal 1 gennaio al 31 ottobre di ciascun anno
Iscrizione nell'elenco regionale di nuovi revisori	Entro il 31 dicembre di ciascun anno
Attestazione del conseguimento dei 30 crediti formativi (1 dicembre anno precedente – 30 novembre anno in corso) validi per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco dell'anno successivo	Dal 1 al 15 dicembre di ciascun anno
Invio PEC a coloro che non hanno attestato il conseguimento dei crediti formativi (1 dicembre anno precedente – 30 novembre anno in corso) per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco dell'anno successivo	Il 16 dicembre di ciascun anno
Riapertura dei termini per l'introduzione dei 30 crediti formativi (1 dicembre anno precedente – 30 novembre anno in corso) validi per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco dell'anno successivo	Dal 17 dicembre al 21 dicembre di ciascun anno

Si informa che nel Portale delle Autonomie locali è stata creata un'apposita Sezione denominata "Organo di revisione", contenente tutta la documentazione utile.

Il link è (<http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL>).

Sarà trasmessa a breve un'ulteriore nota esplicativa contenente le linee guida sugli aspetti informatici predisposta da Insiel.

IMPORTANTE: Insiel informa che nella giornata del 15 maggio, ultimo giorno utile per la presentazione delle domande d'iscrizione nell'elenco regionale dei conti degli enti locali del Friuli Venezia Giulia, il presidio per l'assistenza sarà assicurato fino alle ore 18.00. L'attività di presidio per l'assistenza è parimenti esclusa nelle giornate di sabato e festive.

Il Servizio finanza locale rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
La struttura competente è la “Struttura stabile per il supporto giuridico-normativo interno al Servizio finanza locale”

Referenti:

- dott. Andrea Battiston – tel. 0432/555267 – e-mail: andrea.battiston@regione.fvg.it;
- dott.ssa Raffaella Faleschini – tel. 0432/555505 – e-mail: raffaella.faleschini@regione.fvg.it;
- sig.ra Cristina Melon – 0432/555171 – e-mail: cristina.melon@regione.fvg.it.

Per quanto riguarda il **supporto tecnico**, i riferimenti sono:

- numero verde unico gratuito per l’accesso ai servizi di supporto telefonico di Insiel **800 098 788** (lun-ven 8.00–18.00).
Per chiamate* da telefoni cellulari o dall’estero, il numero da contattare è lo 040 06 49 013.
*costo della chiamata a carico dell’utente secondo la tariffa del gestore telefonico;
- e-mail Insiel: assistenza.gest.doc@insiel.it (le richieste inviate via e-mail verranno evase solo se inviate entro il giorno antecedente la scadenza della domanda d’iscrizione).

Cordiali saluti

Il Direttore centrale
Antonella Manca